



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO l'Art. 199 del T.U. (delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili) approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.79 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n.833 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 riguardante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, modificato con il decreto legislativo 2 marzo 2007, n.33 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva (UE) 2014/33 relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

VISTI i principi e le disposizioni inerenti all'autorizzazione all'invio in missione e le regole relative al trattamento economico di missioni contenute nella circolare n.011440/2017 del 25/10/2017, modificata dalla circolare 0014615/2021 del 01/07/2021, e le norme vigenti in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n° 23 del Ministero dei Trasporti recante "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

VISTO il decreto dirigenziale 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 28-02-2011 recante *“Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.”*;

VISTO il decreto direttoriale 17 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 04/05/2012 recante *“Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune”*;

VISTO il decreto ministeriale del 1-12-2015, n.203 recante *“Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.*

VISTO il decreto direttoriale 7 gennaio 2016 n. 1 *“Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01/12/2015 riguardante “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone” della Direzione generale per il trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del MIT;*

VISTO il decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 *“Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;*

VISTO il decreto direttoriale 19 settembre 2014 n. 288 *“Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;*

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”* che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

VISTO l’articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede il trasferimento all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) delle funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto interministeriale n. 316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all’Ing. Pietro Marturano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale dell’ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta in data 30/11/2020;



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

VISTO il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;

VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi *"L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili"*;

CONSIDERATO che l'art. 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 prevede che l'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) del gestore, e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121: *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali"*, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. n. 267 del 09/11/2021), con il quale gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 4; *"Gestione delle missioni e straordinari in conto privato"*, del vigente protocollo di intesa MIMS-ANSFISA, con data 2 maggio 2022 (protocollo 19855 del 02/05/2022) il quale prevede che: *"Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento delle risorse finanziarie, gli esercenti dei trasporti ad impianti fissi, continuano a versare quanto previsto dalle norme vigenti per l'esercizio dei compiti e lo svolgimento delle funzioni degli ex USTIF al MIMS e quest'ultimo provvede a corrispondere quanto spettante ai funzionari che svolgono le attività presso e/o per conto dell'esercente, secondo le procedure in uso al MIMS (compreso il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali e della copertura assicurativa del mezzo proprio)"*;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile;

CONSIDERATO altresì che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

RITENUTO di dover snellire le procedure relative alla partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali, per semplificare l'attività operativa delle imprese che erogano servizi pubblici nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, ed al fine di poter redistribuire il carico di lavoro degli Uffici Operativi Territoriali (UOT) di Ansfisa;

CONSIDERATO che l'attività di "ispezione periodica" di ciascun impianto risulta essere una competenza propria del Direttore / Responsabile dell'esercizio, il quale è tenuto ad organizzare le prove di competenza in funzione delle diverse problematiche organizzative e situazioni contingenti (ed es. disponibilità dell'impianto, della rete di alimentazione elettrica, delle manutenzioni periodiche e del personale in servizio);

TENUTO CONTO che occorre procedere ad una diversa organizzazione delle attività per ottimizzare l'impiego del personale tecnico/ispettivo disponibile presso ANSFISA al fine di poter attuare, con maggiore efficacia, i controlli di competenza mediante lo svolgimento di mirate attività di istituto e che occorre disciplinare le modalità e la gestione delle attività di istituto a seguito di proroghe, varianti costruttive e revisioni generali e/o di partecipazione dei funzionari dell'ANSFISA in termini di "presenziamento" alle ispezioni periodiche dei Direttori / Responsabili di Esercizio degli impianti a fune, con criteri di efficacia dei controlli e di equa turnazione e rotazione della vigilanza sugli impianti a fune di competenza;



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

CONSIDERATO che per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutti i componenti e sottosistemi dell'impianto, il Direttore / Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le indicazioni di cui al punto 6.3.5 dell'allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86;

VISTO il decreto ANSFISA n. 0076655 del 7 dicembre 2023 che disciplina le attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune;

VISTO il decreto ANSFISA n. 0000185 del 28 novembre 2024 che modifica la disciplina delle attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune;

VALUTATO necessario ed urgente disciplinare i requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui al comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, alcune procedure e le modalità delle attività ispettive sugli impianti funiviari;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pubblico trasporto esistenti ed effettuati mediante impianti funicolari aeree e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale e marciapiedi mobili.
2. Gli impianti di cui al precedente comma, si distinguono per importanza decrescente nelle seguenti categorie:
 - A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
 - B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
 - B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
 - C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
 - D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili ed impianti assimilabili.
3. Il presente decreto non si applica alle piattaforme elevatrici e servoscala per i quali l'Agenzia non è competente. La sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per tali tipologie di impianto, è garantita dall'esercente, sotto la propria responsabilità, applicando le norme degli impianti in servizio privato, sia per l'apertura al pubblico di nuovi impianti, sia per gli impianti già in esercizio.
4. Il presente decreto si applica agli impianti già in esercizio e disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 121/2021 e le modalità operative delle attività di competenza dell'ANSFISA, per gli impianti in servizio pubblico di trasporto, come definiti nel precedente comma 1, ferme restando le competenze assegnate, in termini di regolarità dell'esercizio agli enti locali territoriali, così come individuati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei propri ambiti di competenza.
5. Con successivi decreti, l'Agenzia potrà stabilire ulteriori requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui al precedente comma 3, nonché le modalità operative per l'ottenimento della stessa Autorizzazione.
6. Le premesse e le note fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Norme di carattere generale)

Gli esercenti degli impianti garantiscono la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e a tal fine provvedono:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature, impianti accessori e servizi;
- b) ai controlli tecnici per le verifiche di efficienza degli impianti e dei relativi dispositivi di sicurezza;



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica di sicurezza;
- d) alla nomina dei direttori o responsabili di esercizio per garantire le prestazioni di cui al presente decreto.

Art. 3

(Disciplina delle attività ispettive)

1. Per le ispezioni periodiche previste dalla normativa, i Direttori e/o Responsabili dell'esercizio devono comunicare l'effettuazione delle stesse, al fine di una eventuale partecipazione del personale Ansfisa, nelle seguenti occasioni:
 - per gli impianti di categoria "C" e "D", al quinto e al decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale (assunto "anno 0" l'anno dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo una revisione generale, si intende agli anni 5, 10, 15, ecc...);
 - per gli impianti di categoria "A", "B1" e "B2", dopo il primo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale e, successivamente, ogni tre anni (assunto "anno 0" l'anno dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale, si intende agli anni 1, 4, 7, 10, ecc...).
2. Per le ispezioni periodiche di cui al precedente comma 1, l'Agenzia provvede a programmare e svolgere le attività ispettive con proprio personale per gli impianti di categoria "A" e "B1", mentre per gli impianti di categoria "B2", "C" e "D" l'esercente dispone il presenziamento alle prove da parte di soggetti terzi ed indipendenti di comprovata esperienza, qualificati ed autorizzati secondo le disposizioni e le linee guida emesse dall'Agenzia.
3. Nel caso di revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica, l'Agenzia provvede a programmare e svolgere le attività di verifiche e prove funzionali di competenza (ai sensi dell'art. 5 del DPR 753/80) con proprio personale per gli impianti di categoria "A" e "B1", mentre per gli impianti di categoria "B2", "C" e "D", l'esercente dispone il presenziamento alle prove da parte dei soggetti terzi ed indipendenti.
4. Per quanto attiene le revisioni quinquennali, in alternativa alla presenza del verificatore terzo ed indipendente, il Direttore/Responsabile di Esercizio può effettuare le prove in autonomia e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione asseverata (DIA-TIF) sulle prove eseguite, con espresso parere favorevole circa la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto (il modello DIA-TIF sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia).
5. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, i Direttori e/o Responsabili di esercizio devono comunicare all'Agenzia il programma delle attività almeno venti giorni prima dell'avvio delle stesse.
6. In tutti i casi in cui il Direttore e/o Responsabile dell'esercizio (o Assistente Tecnico ove previsto) può procedere in autonomia, lo stesso conserva i verbali delle prove eseguite, con espresso parere favorevole circa l'apertura/riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, presso l'impianto e a disposizione dell'Autorità di sorveglianza. Laddove invece vi è la partecipazione del soggetto terzo ed indipendente, quest'ultimo invia all'Agenzia copia del verbale di presenziamento (il modello VB-PRES-TIF sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia).
7. In assenza della documentazione di cui ai precedenti commi, gli impianti non possono essere aperti/riaperti al pubblico esercizio.
8. L'elenco dei soggetti terzi ed indipendenti sarà pubblicato sul portale web dell'Agenzia.
9. Ogni ufficio operativo territoriale (UOT) dell'ANSFISA provvede a programmare ed eseguire le attività di verifica a campione, per le categorie "B2", "C", e "D", in accordo con le direttive impartite dalla competente direzione generale.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

10. Per gli impianti di categoria “D”, l’Agenzia non effettua ispezioni programmate, né in fase di messa in esercizio di un nuovo impianto né in fase di esercizio per impianti esistenti. L’Agenzia non effettua ispezioni programmate o periodiche anche a seguito di revisioni quinquennali o generali, proroghe ed a seguito di varianti costruttive. Gli esercenti di detti impianti assicurano la regolarità e la sicurezza dell’esercizio pubblico, seguendo le prescrizioni di cui al presente decreto, affidandosi, per la corretta manutenzione, a ditte specializzate ai sensi del DPR n.1415/1942, DPR n.1767/1951, DPR n.1497/1963, DPR n.162/99 e del DM n.37/08 anche per le scale e tappeti mobili.
11. Il personale addetto alle manutenzioni degli ascensori in servizio pubblico deve essere in possesso del patentino di ascensorista rilasciato dalle Prefetture, o, in alternativa, di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall’Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024, a seguito di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno definiti con separato provvedimento. Il personale addetto alle manutenzioni delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico deve essere in possesso di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall’Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024, a seguito di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno definiti con separato provvedimento.
12. Per gli impianti di categoria “D”, fermo restando l’obbligo delle verifiche trimestrali e semestrali a carico del Direttore e/o Responsabile dell’esercizio, di cui ai DDMM MIT 18 settembre 1975 e 9 marzo 2015, gli esercenti di tali impianti affidano un incarico di verifica periodica annuale ai soggetti terzi ed indipendenti, con prima verifica da eseguirsi entro il 31-dicembre-2025 (e successivamente una volta l’anno).
13. I verbali delle verifiche annuali di cui al precedente comma 12 sono conservati presso l’impianto e sono messi a disposizione del personale Ansfisa in caso di audit o ispezioni a campione. In assenza dei suddetti verbali, gli impianti non possono proseguire il pubblico esercizio. In caso di verbale con esito negativo, il verificatore, entro 24 ore, trasmette all’Agenzia copia del verbale. In tal caso l’Agenzia valuta le non conformità ed adotta le opportune determinazioni.
14. Per tutti gli impianti di cui al presente decreto l’Agenzia, di norma, non presenzia alle prove di soccorso ed evacuazione dei passeggeri. Tali prove sono eseguite alla presenza del direttore o responsabile dell’esercizio il quale, prima dell’apertura o riapertura al pubblico degli stessi autocertifica con invio di dichiarazione asseverata (DIA-TIF) la corretta esecuzione delle operazioni. In ogni caso, il direttore o responsabile dell’esercizio comunica all’Agenzia, con almeno venti (20) giorni di anticipo, le date di svolgimento di dette operazioni al fine di una eventuale presenza dei tecnici dell’Agenzia.
15. Le attività di istituto dell’Agenzia non contemplano verifiche o ispezioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero di prevenzione incendi il cui adeguamento alle relative normative resta di esclusiva responsabilità dell’esercente.
16. Per tutti gli impianti di cui al presente decreto, l’Agenzia può effettuare verifiche, ispezioni e controlli ai sensi dell’art. 100 del DPR n.753/1980, con e senza preavviso, su impianti anche in esercizio, ovvero presso le sedi degli esercenti, al fine di accertare la regolarità e la sicurezza dell’esercizio. Tali attività possono essere organizzate anche attraverso l’effettuazione di audit, prescrivendo, se necessario, interventi, prove o controlli mirati al miglioramento dei livelli di sicurezza ¹.
17. Tutte le attività dell’ANSFISA di cui al presente articolo, di norma, sono effettuate alla presenza del Direttore e/o Responsabile dell’esercizio o dei loro sostituti.
18. Al personale ispettivo dell’Agenzia, munito di apposita tessera di riconoscimento, è sempre consentito il libero accesso agli impianti, anche in fase di cantiere o di esercizio, nei depositi e negli uffici dell’esercente.

¹ Audit ed ispezioni potranno essere effettuate anche “da remoto”, previa autorizzazione della competente direzione generale dell’Agenzia, nei casi e con modalità disciplinate da apposito regolamento che sarà pubblicato con separato provvedimento.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

Art. 4

(Disposizioni per i Direttori e Responsabili di esercizio)

1. I Direttori o i Responsabili dell'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 devono avere la residenza anagrafica nella Regione nella quale sono installati gli impianti di competenza, ovvero in una Provincia confinante con la Regione nella quale sono installati gli impianti. Sulla base di motivata istanza, ANSFISA può rilasciare il nulla osta alla deroga della residenza a condizione che i sostituti abbiano residenza o domicilio certificato e documentabile nella Provincia dove sono installati gli impianti. Restano validi i nulla osta alla deroga della residenza già concessi.
2. Fermi restando tutti gli altri requisiti, compiti e doveri previsti dal DPR n.753/1980 e dal Decreto MIT del 18 febbraio 2011, per i Direttori e Responsabili dell'esercizio non sono previste limitazioni per l'età massima. Nel caso di rinnovo del patentino oltre i 70 anni di età, lo stesso è subordinato all'esito favorevole di visita medica, volta ad accertare quanto previsto nell'Allegato I del Decreto 18 febbraio 2011, da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, ovvero presso una Commissione medica locale di cui all'art.119 del Codice della strada, o un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato. Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie invalidanti.
3. Dopo il settantesimo anno di età la validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 del Decreto MIT 18 febbraio 2011 è soggetta a conferma annuale.
4. I Direttori o Responsabili dell'esercizio di un determinato impianto non possono essere contemporaneamente:
 - per impianti di tipo “A” e “B1”: titolari o legali rappresentanti della società esercente dell'impianto;
 - per tutte le tipologie di impianto: titolari, dipendenti, consulenti o collaboratori delle imprese esterne che effettuano le manutenzioni straordinarie (rif. Norma UNI 11063)².
5. Il Direttore ed il Responsabile dell'esercizio o i relativi sostituti devono essere raggiungibili (anche telefonicamente) per concordare con il Capo servizio e con il personale i necessari provvedimenti tecnici od organizzativi durante i periodi di funzionamento degli impianti e devono esercitare funzioni di direzione, di controllo e vigilanza riguardo a tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e a tutte quelle che possono incidere sulla sicurezza dell'impianto.
6. Il subentro del sostituto del Direttore o del Responsabile di esercizio di cui all'art. 17 del Decreto MIT 18 febbraio 2011 deve essere tempestivamente annotato sul Registro giornale e comunicato all'UOT-ANSFISA di competenza.
7. I Direttori e i Responsabili di esercizio già in possesso di patentino di idoneità e gli Assistenti tecnici sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi ai codici deontologici dei rispettivi ordini o collegi professionali ed alle direttive e linee guida emesse dall'Ansfsa.
8. I candidati Direttori e/o Responsabili di esercizio, prima di sostenere l'esame per il patentino di idoneità di cui all'art. 10 del DD MIT 18/02/2011, sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale presso strutture formative qualificate ed autorizzate dall'ANSFISA.

² La Norma UNI 11063 definisce la manutenzione straordinaria come: «... interventi non ricorrenti e di costo elevato». Rientrano in questa categoria tutti gli interventi tecnici che possono prolungare la vita utile dell'impianto, migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità». Rientrano nelle manutenzioni straordinarie gli interventi di revisione speciale e generale.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

9. I Direttori e/o Responsabili di esercizio, prima del rinnovo del patentino di idoneità, sono tenuti a dimostrare l'avvenuto aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dalle norme e linee guida ANSFISA. I soggetti di cui sopra che hanno superato i settanta anni di età e che hanno ricoperto il ruolo negli ultimi dieci anni, sono esentati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale per il rinnovo del patentino di idoneità.
10. Per le conferme di validità dei patentini di idoneità i competenti uffici dell'ANSFISA verificano l'ottemperanza di quanto previsto nel presente decreto.
11. La commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica (patentino di idoneità) di cui all'art. 9 del DD 18/02/2011, per le categorie "A", "B1" e "B2", è nominata dalla Direzione generale competente di ANSFISA ed è costituita da due ingegneri, dei quali uno anche con funzioni di presidente ed un funzionario o collaboratore tecnico con funzioni di segretario.
12. La commissione, per le categorie "C" e "D", è nominata dal dirigente dell'UOT competente per territorio ed è costituita da un ingegnere con funzioni di presidente, un funzionario tecnico o collaboratore e un collaboratore con funzioni di segretario. La sede e la data d'esame sono stabilite in relazione al numero delle domande pervenute ai vari UOT dell'Agenzia.
13. Il "Peso" massimo complessivo degli impianti di cui all'art. 15 del DD 18/02/2011, al quale può essere preposta la stessa persona come Direttore o Responsabile dell'esercizio può essere derogato, su richiesta dell'interessato. In tal caso, la direzione generale competente dell'Agenzia emette, se del caso, motivato parere e specifico nulla osta.
14. L'assenso o il nulla osta per l'incarico di Direttore o Responsabile dell'esercizio di cui all'art. 90 del DPR n. 753/1980 può essere revocato in qualunque momento, richiedendo la sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio, nel caso in cui ricorrano le circostanze ivi previste e nello specifico, ove questo dimostri imperizia, negligenza o imprudenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando sia venuta meno l'idoneità professionale, psico-fisica, morale, etica o deontologica ovvero quando il Direttore o il Responsabile dell'esercizio non ottemperi con solerzia e professionalità alle prescrizioni emesse dall'ANSFISA.
15. Il provvedimento di revoca dell'assenso o del nulla osta è di competenza della Direzione generale competente dell'Agenzia, che procede autonomamente o su segnalazione del dirigente della UOT competente per territorio.

Art. 5

(Disposizioni per i Capi servizio)

1. Fermi restando tutti gli altri requisiti, compiti e doveri previsti dal DPR n. 753/1980, e dai Decreti MIT 18/02/2011, 17/09/2014 e 11/05/2017 per i Capi servizio l'età massima è fissata a settanta anni. Il rinnovo del patentino oltre i sessantacinque anni di età è subordinato all'esito favorevole di visita medica, da effettuarsi, con cadenza annuale, presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, ovvero una Commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato. Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie invalidanti.
2. I Capi servizio sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi alle disposizioni dei direttori dell'esercizio e dell'ANSFISA.
3. I candidati Capi servizio, prima di sostenere l'esame per il patentino di idoneità, sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale presso strutture formative autorizzate, attenendosi alle direttive e linee guida ANSFISA.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

* * * * *

4. I Capi servizio, prima del rinnovo del patentino di idoneità, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale presso strutture formative qualificate ed autorizzate, attenendosi alle direttive e linee guida ANSFISA. I soggetti di cui sopra che hanno superato i sessantacinque anni di età e che hanno ricoperto il ruolo negli ultimi dieci anni, sono esentati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale per il rinnovo del patentino di idoneità.
5. Per le conferme di validità del patentino di idoneità i competenti uffici dell'ANSFISA verificano l'ottemperanza di quanto previsto nel presente decreto.
6. La commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica (patentino di idoneità) per svolgere le funzioni di capo servizio è nominata dal dirigente dell'UOT dell'ANSFISA competente per territorio ed è costituita da almeno un ingegnere con funzioni di presidente, un funzionario o collaboratore, ed un terzo componente con funzioni di segretario.
7. Il "Peso" massimo complessivo degli impianti di cui all'art. 10 del Decreto Dirigenziale MIT n.288 del 17/09/2014, al quale può essere preposta la stessa persona come Capo servizio può essere derogato, su richiesta dell'interessato e dell'esercente. In tal caso, la Direzione generale competente dell'Agenzia emette, se del caso, motivato parere e specifico nulla osta.
8. In riferimento alle categorie di impianto di cui all'art. 1, i patentini di idoneità per l'espletamento della funzione di Capo Servizio rilasciati per gli impianti di una categoria si ritengono validi anche per le categorie inferiori.
9. In riferimento all'art.6 del Decreto MIT n.288 del 17 settembre 2014, il quale prevede il riconoscimento in ambito nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto non possono più essere riconosciute le abilitazioni rilasciate dalle Province e Regioni autonome e tutti i patentini dovranno essere rinnovati secondo le disposizioni emesse dall'Agenzia.

Art. 6

(Disposizioni per i sostituti direttori e responsabili dell'esercizio e per i capi servizio)

1. Tutti i direttori e responsabili di esercizio e i capi servizio devono nominare il proprio sostituto.
2. A partire dal 01-gennaio-2026 i sostituti direttori e responsabili di esercizio e i sostituti capi servizio devono possedere gli stessi requisiti dei titolari dell'incarico (patentino di idoneità in corso di validità).

Art. 7

(Disposizioni per il personale addetto agli impianti)

1. Il personale addetto agli impianti a fune e con qualifiche di:
 - Macchinista
 - Agente di pedana (o genericamente agenti in servizio sugli impianti)
 - Agente di stazione (rinvio o intermedia)
 - Agente di cabina/vetturaDeve superare idoneo corso di formazione iniziale prima di poter essere immesso nelle relative funzioni e, ogni tre anni, deve frequentare idoneo corso di formazione per il mantenimento delle competenze.
2. L'Agenzia pubblica sul proprio portale web i programmi e le modalità di erogazione dei corsi di formazione di cui al precedente comma 1.
3. Sono autorizzati a erogare i corsi di formazione di cui al presente articolo i centri di formazione già accreditati ai sensi del decreto Ansfiga n. 0014 del 14-02-2024.

Art. 8

(Norme finali e abrogazioni)

1. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
 - a) il Decreto direttoriale ANSFISA n. 0076655 del 7 dicembre 2023;



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

* * * * *

- b) il Decreto direttoriale ANSFISA n. 000185 del 28 novembre 2024;
 - c) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni previste dal presente decreto ed in particolare ogni altra norma che preveda la presenza obbligatoria di uno o più funzionari dell'ANSFISA al fine di poter attivare o riattivare l'esercizio pubblico degli impianti a fune delle categorie «B2», «C», e «D», comprese le prove di soccorso ed evacuazione.
 - d) L'art. 2, comma 9, del decreto Ansfiga n.0032316 del 02-05-2024;
2. Alla luce delle disposizioni di cui al presente decreto, sono non più applicabili:
- a) la frase *"i verbali delle visite annuali"* del paragrafo 4.1 e il paragrafo 7.2 del decreto dirigenziale MIT 11 maggio 2017, n. 86;
 - b) l'art. 2 e l'art. 5, comma 6 (per la parte relativa al presenziamento del funzionario ANSFISA) del decreto dirigenziale MIT del 9 marzo 2015;
 - c) l'art. 6.3 del DM 18 settembre 1975 (per la parte relativa al presenziamento del funzionario ANSFISA);

Art. 9


(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it), ad eccezione dell'articolo 3, comma 11, che entra in vigore dal 1° luglio 2025, e dell'articolo 7 che entra in vigore dal 1° dicembre 2025.
2. Per quanto attiene il presenziamento dei soggetti terzi ed indipendenti di cui all'articolo 3 (relativamente agli impianti di categoria "B2" e "C"), nelle more della pubblicazione dell'elenco dei suddetti soggetti sul portale dell'Agenzia, il Direttore/Responsabile di Esercizio potrà effettuare le prove in autonomia trasmettendo all'Agenzia una dichiarazione asseverata (DIA-TIF) sulle prove eseguite, con espresso parere favorevole circa la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto.
3. La moratoria di cui al precedente comma 2 termina il 15-novembre-2025.

Il Dirigente Generale
(ing. *Pietro Marturano*)

 Pietro
Marturano
19.12.2024
19:20:43
GMT+01:00

Il Direttore dell'Agenzia
(ing. *Domenico Capomolla*)

 DOMENICO
CAPOMOLLA
19.12.2024 20:06:48
GMT+01:00